



Comune di San Pietro in Cariano

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera di C.C. n. 37 del 30 giugno 2021

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 01 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 02 – PRESUPPOSTO
- ART. 03 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 04 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 05 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI
AL TRIBUTO
- ART. 06 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 07 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- ART. 08 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- ART. 09 - COSTI DI GESTIONE
- ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE
- ART. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 15 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 16 – AUTONOMO AVVIO A RECUPERO DEI PROPRI RIFIUTI URBANI DA PARTE
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 17 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
- ART. 18 – TRIBUTO GIORNALIERO PER MANIFESTAZIONI, SAGRE, SPETTACOLI,
ATTRAZIONI E AMBULANTI OCCASIONALI
- ART. 19 - CUMULO DI RIDUZIONI
- ART. 20 – MAGGIORAZIONI TARIFFARIE
- ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 22 – RISCOSSIONE
- ART. 23 - IMPORTI MINIMI
- ART. 24 - DICHIARAZIONE TARI
- ART. 25 - RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE
- ART. 26 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- ART. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 28 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- ART. 29 - MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE
DEI TRIBUTI LOCALI
- ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 32 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
- ART. 33 - FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE
- ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 35 - NORMA DI RINVIO
- ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI nel Comune di San Pietro in Cariano, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 06 marzo 2014 n. 16, coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).
2. Il regolamento è conforme al D.Lgs. 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e la normativa europea in materia di rifiuti, direttive UE 2008/98/CE - 2018/851 e 2018/852.

ART. 02 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

ART. 03 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Per le unità immobiliari ubicate in condominio-residence, l'utenza viene intestata a chi detiene il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile.

6. Per le associazioni prive di personalità giuridica la TARI è dovuta dai soggetti che ne hanno la legale rappresentanza.

ART. 04 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su almeno tre lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di civili abitazioni.

4. Sono soggette al tributo, relativamente alle aziende agricole e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le seguenti superfici: uffici, sale di degustazione, di vendita e simili, servizi igienici, spogliatoi, magazzini, aree scoperte operative aventi destinazione corrispondente a quella dei locali tassabili e le eventuali superfici destinate ad attività agrituristica senza ristorazione.

ART. 05 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, produrre rifiuti o produttivi di rifiuti non conferibili al servizio pubblico. Il contribuente è tenuto a dichiarare il possesso e la destinazione di suddetti locali o aree e, se richiesto, a fornire idonea documentazione comprovante la non assoggettabilità al tributo.

2. Sono locali e aree non soggetti al tributo:

2.1) per le Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte aventi destinazione accessoria o pertinenziale di civili abitazioni.

2.2) per le Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti pericolosi e/o speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il soggetto passivo presenti regolare dichiarazione TARI e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, e le serre a terra;
- le superfici di locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, con esclusione delle superfici destinate ad attività ricettive, di esposizione e di vendita, alle quali verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso;
- le superfici adibite all'allevamento degli animali;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private produttive di rifiuti speciali, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, zone di transito e manovra degli autoveicoli, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- le superfici di locali ed aree adibite all'esercizio dell'attività didattica delle scuole paritarie;
- le superfici di locali ed aree di enti o associazioni senza scopo di lucro, diversi da Case di Cura o Case di Riposo e similari, utilizzate esclusivamente per finalità stabilite nello statuto, fatta eccezione per quelle destinate a cucine, zone di somministrazione di alimenti e bevande, attività di svago ed intrattenimento o similari, locali ad uso abitativo;
- locali della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, possono essere comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi ai sensi dell'art. 62 comma 2 del D. Lgs 507/93.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 06 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati come da normativa europea, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

ART. 07 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani

ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Per le utenze non domestiche che svolgono la propria attività sotto tettoie o pensiline, è di regola soggetta al tributo l'area della proiezione al suolo della pensilina; per i distributori di carburante, in mancanza di pensiline, viene calcolata una superficie forfettaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

ART. 08 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

ART. 09 - COSTI DI GESTIONE - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità e/o in base a specifiche disposizioni di legge.
4. Le tariffe si atterranno al piano finanziario predisposto e validato dall'Ente Territorialmente Competente, con propria deliberazione, ovvero dal Consiglio di Bacino Verona Nord e alle disposizioni di ARERA - Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente-, ai sensi dell'art. 1, c. 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 2 e 4a Allegato 1 al regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In caso di utenze la cui gestione dei rifiuti comporti costi aggiuntivi rispetto ad utenze simili, la Giunta comunale potrà prevedere maggiorazioni tariffarie in rapporto ai maggiori costi presunti da sostenere o specifici addebiti per spese straordinarie sostenute.

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i..
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o

da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Sono tuttavia sempre applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici di: uffici, mense, i locali accessori, e locali e aree di deposito di attività industriali artigianali e di servizi.

4. Sono altresì sempre applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici destinate ad attività ricettive, di esposizione e di vendita di attività agricole.

5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

7. Per i locali adibiti a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica o professionale, a questa superficie è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora la superficie dell'attività economica e/o professionale sia indistinta rispetto a quella destinata a civile abitazione, si considera una superficie minima di 10 mq.

8. Per i locali e le aree utilizzati dalle attività ricettive di tipo extralberghiero del tipo B&B, affittacamere, locazioni turistiche o similari, la tariffa è assimilata alle utenze 7-Alberghi con ristorante o 8-Alberghi senza ristorante della Tabella 4° del D.P.R. n. 158/1999.

9. L'attività agrituristica, disciplinata dalla Legge 20.02.2006, n. 96, con annessa ristorazione, viene inserita nella categoria tariffaria utilizzata per gli alberghi con ristorazione.

10. Per i locali e le aree di Comunità di Recupero, Case di cura e assistenza, Case di Riposo e similari la tariffa è quella delle utenze Case di cura e riposo e Ospedali della Tabella 4° del D.P.R. n. 158/1999.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarate le persone che, pur non

facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultano residenti nello stesso immobile e le persone ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare.

3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è:
 - per i soggetti residenti, quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento ovvero se successiva, alla data di iscrizione anagrafica. E' fatto salvo eventuale conguaglio per le variazioni intervenute in corso d'anno.
 - per i soggetti non residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), salvo prova contraria, quello indicato dall'utente sulla dichiarazione o, in mancanza, 1 componente ogni 30 metri quadrati o frazione di 30 metri quadrati.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate dal soggetto passivo, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Per le abitazioni a disposizione dotate di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e arredate, il soggetto passivo del tributo è il proprietario dell'immobile e il numero di componenti si assume pari a uno.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Le abitazioni utilizzate da associazioni ed enti senza scopo di lucro per finalità assistenziali del tipo case-famiglia, appartamenti protetti o semi-protetti a favore di soggetti in difficoltà, sono soggette alla tassa rifiuti con la categoria delle utenze domestiche con numero di componenti "6 o più".

ART. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal presente regolamento.

ART. 15 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa in caso di smaltimento tramite buca o del 15% in caso di smaltimento tramite digestore, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza su modello predisposto dal Servizio Tributi. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere alle verifiche periodiche al fine di accertare la reale e corretta pratica di compostaggio.

2. La tariffa relativa alle utenze domestiche non utilizzate da alcuno e quella relativa alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo, è ridotta del 15% della parte variabile. Anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, beneficia della medesima riduzione. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza del diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

3. A favore delle utenze domestiche, il tributo annuo dovuto è ridotto del 50%, a condizione che nel nucleo familiare del contribuente sia compreso un portatore di handicap o invalido in misura non inferiore al 74% riconosciuto nelle forme di legge.

Per usufruire della riduzione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione debitamente documentata entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di modifica delle condizioni di cui sopra il contribuente è tenuto a presentare una denuncia di variazione.

ART. 16 – AUTONOMO AVVIO A RECUPERO DEI PROPRI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico il totale dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto del rientro sia in termini di modalità, che di tempi di svolgimento e di costi.

ART 17 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6 del presente Regolamento e conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione doveva essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui ai commi precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al presente articolo, entro i termini stabiliti dai commi precedenti, è da

intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ecologia ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta relativa a tutte le superfici occupate produttive di rifiuti urbani e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli di cui all'art. 31 del presente regolamento comunale.

8. Le utenze non domestiche che alla data di entrata in vigore del presente regolamento godono di riduzioni o esenzioni per avvio al recupero o alla raccolta e smaltimento a proprie stese di rifiuti urbani, continueranno a godere della riduzione e/o esenzione della sola parte variabile della tariffa purché presentino, entro il 30 aprile di ciascun anno, opportuna documentazione circa il corretto avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti.

ART. 18 – TRIBUTO GIORNALIERO PER MANIFESTAZIONI, SAGRE, SPETTACOLI, ATTRAZIONI E AMBULANTI OCCASIONALI

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Sono ricompresi nell'ambito della tassazione giornaliera le sagre, le manifestazioni, gli spettacoli le attrazioni e gli

ambulanti occasioni, con l'eccezione degli ambulanti del mercato per i quali si applica la disciplina del Canone Unico Patrimoniale.

2. Per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene istituita, a carico degli organizzatori e/o richiedenti un tributo giornaliero forfettario differenziato nelle seguenti categorie:

- Sagre, manifestazioni, spettacoli e attrazioni senza scopo di lucro;
- Sagre e manifestazioni con somministrazione di cibi e bevande;
- Sagre e manifestazioni senza somministrazione di cibi e bevande;
- Spettacoli e attrazioni senza somministrazione di cibi e bevande;
- Ambulanti occasionali che somministrano cibi e bevande*
- Ambulanti occasionali che non somministrano cibi e bevande*

(* con l'eccezione degli ambulanti del mercato per i quali si applica la disciplina del Canone Unico Patrimoniale)

3. L'importo del tributo giornaliero viene stabilito annualmente con il provvedimento del Consiglio comunale di approvazione delle tariffe tari, ed è commisurato a 1/365 della tariffa applicabile alla categoria di appartenenza, moltiplicata per la superficie occupata;

4. In caso di sagre, manifestazioni o spettacoli viaggianti ai mezzi di trasporto destinati ad abitazione che sostano nel territorio comunale, viene applicato un tributo giornaliero con le modalità di cui al precedente comma 3;

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone unico patrimoniale.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio Suap Commercio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 19 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni le stesse non possono essere cumulate; in tale caso verrà applicata la riduzione più favorevole all'utente.

ART. 20 – MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

1. E' facoltà del Consiglio Comunale applicare una maggiorazione tariffaria per le utenze ubicate in residence o in centri commerciali.

ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 22 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento, ottemperando a tutte le disposizioni in materia di completezza d'informazione e trasparenza, anche nel rispetto delle direttive ARERA.
2. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
3. Il Comune riscuote il tributo suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, con le scadenze stabilite dal Consiglio Comunale, ordinariamente il 30 Aprile, il 31 Luglio e il 31 Ottobre.

Per l'anno 2021 le scadenze sono il 31 Agosto 2021, 30 Settembre 2021 e 31 Ottobre 2021.

E' data facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 23 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo e del tributo provinciale sia pari o inferiore a € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importo annuale dovuto pari o inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 24 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente ed estinzione del nucleo familiare, i familiari o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA1 o della TIA2 o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 25 –RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE

1. La raccolta a domicilio della frazione verde e ramaglie viene effettuata mediante apposita richiesta dell'utente e comporta il pagamento di una quota annuale fissa per numero di bidoni richiesti. Può essere previsto il pagamento di un importo ridotto, qualora l'attivazione venga richiesta dopo il 30 giugno o la cessazione del servizio venga inoltrata dall'utente con comunicazione presentata al protocollo comunale entro il 30 giugno. L'ammontare della quota e della eventuale riduzione vengono fissate annualmente dal Comune con apposito provvedimento.

2. Lo smaltimento della frazione verde e ramaglie effettuato dagli utenti tramite l'isola ecologica comunale non comporta invece alcun aggravio di costo rispetto alla somma già posta a carico come tariffa rifiuti ordinaria.
3. In caso di mancato pagamento, la raccolta potrà essere interrotta mediante rimozione del bidone assegnato. L'utente può richiedere una nuova attivazione solo se in regola con i pagamenti arretrati.
4. Al fine di efficientare i costi generali, l'importo riferito al bidone del verde viene inserito nel medesimo avviso di pagamento della TARI e viene corrisposto con le medesime modalità e rate.

ART. 26 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, laddove ne ricorrano i presupposti ai sensi del presente regolamento.
3. Il rimborso può avvenire anche tramite compensazione con il medesimo o altri tributi comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento delle entrate comunali, con decorrenza dalla data del versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi pari o inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
6. Non si procede al rimborso della Tari che abbia come presupposto la conduzione di immobili che presentano irregolarità di carattere edilizio/urbanistico. Qualora siano state rilasciate regolarizzazioni e/o sanatorie edilizie/urbanistiche, alla richiesta di rimborso, si dovrà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, a cura del proprietario, che attesti l'avvenuta regolarità dell'immobile sotto il profilo edilizio ed urbanistico riportante gli estremi delle autorizzazioni e/o sanatorie.

Art. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 28 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L.

296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 29 - MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

1. In applicazione dell'art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, si dispone che il subentro in licenze, autorizzazioni, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, sia subordinato alla verifica della regolarità del pagamento della TARI da parte del soggetto a cui si subentra. Nel caso in cui il debito tributario sia stato oggetto di rateizzazione, il subentro potrà avvenire ad avvenuta e completa estinzione del debito stesso.

ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione, viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 32 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario Responsabile ha facoltà di concedere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni degli importi dovuti in forma spontanea o a seguito della notifica di avvisi di accertamento, ai contribuenti che ne facciano richiesta scritta.

ART. 33 – FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

1. In osservanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non puo' superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

2. La Giunta Comunale è competente alla regolamentazione delle relative modalità, alla concreta determinazione della percentuale e dei criteri di ripartizione da applicarsi nell'anno successivo, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse ai sensi del comma precedente.

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 35 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.